

### **SEZIONE III - AGGIORNAMENTO NORMATIVO: *addizionale regionale, addizionale comunale, tares, imu, fondo di perequazione; APPROFONDIMENTO DATI; ELENCO SITI DI RIFERIMENTO***

#### **Aggiornamento normativo**

##### **1) Addizionale regionale**

La legge di stabilità 2013 ha posticipato al 2014 l'operatività di diversi aspetti dell'addizionale regionale così come era stata rivista dal Decreto legislativo 68 attuativo del federalismo fiscale.

In particolare:

- 1) aumento al massimo dello 0,5% dell'aliquota dell'addizionale regionale nel caso in cui la regione riduca l'Irap;
- 2) aumento al massimo dello 0,5% sui redditi entro i 15mila euro;
- 3) differenziazione delle aliquote esclusivamente rispetto agli scaglioni dell'Irpef statale;
- 4) introduzione di detrazioni per carichi familiari attraverso la maggiorazione delle detrazioni esistenti.

Nel 2013 le Regioni potranno aumentare l'aliquota di base dello 0,5% (quindi portarla da 1,23% a 1,73%) e il suo livello massimo potrà essere 2,23%.

Per le regioni sottoposte ad un piano di stabilizzazione finanziaria (la Campania) la maggiorazione dell'aliquota di base può essere dell'1,1% già dal 2013.

##### **2) Addizionale comunale**

Gli ultimi provvedimenti normativi non hanno previsto modifiche all'addizionale comunale la quale può avere un'aliquota massima dello 0,8%; l'aliquota può essere resa progressiva inserendo cinque scaglioni come l'Irpef statale ed ognuno con aliquota diversa; può essere introdotta una fascia esente e al di fuori della quale si paga l'addizionale sull'intero importo del reddito.

##### **3) Imu**

I cambiamenti più incisivi dell'Imu, rispetto alla sua introduzione nel Decreto legislativo 23/11, sono contenuti nel Dl 201/11. Il Decreto Salva Italia, infatti, aveva esteso l'applicazione dell'Imu anche all'immobile destinato ad abitazione principale, inserito un parametro di rivalutazione della rendita catastale pari a 160 uguale per tutti gli immobili; inoltre ha istituito per l'abitazione principale una detrazione di 200 euro più 50 euro a figlio fino ad un massimo di 400 euro (ma solo per due anni). L'aliquota base è dello 0,4% che i Comuni possono variare dello 0,2%. Metà del gettito sulle seconde case calcolato ad aliquota base era destinato allo Stato.

La legge di Stabilità 2013 ha stabilito la soppressione della quota di gettito riservata allo Stato ripristinando la destinazione comunale dell'imposta.

##### **4) Fondo di perequazione**

La Legge di stabilità 2013 ha anche soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio, introdotto dal D.lgs 23/11 sul fisco comunale, che aveva una consistenza iniziale di 8,37 miliardi di euro ed era alimentato da quote di imposte immobiliari e dalla cedolare secca.

Inoltre, viene rivista la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare così come era stata prevista nel D.Lgs 23/11, stabilendo che per il prossimo biennio 2013-2014 "non operano" i commi relativi all'attribuzione ai Comuni delle quote di gettito relative alle imposte ipotecarie e catastali, registro, bollo, cedolare secca.

## 5) Tares

Il DL 20/11 aveva anche previsto l'entrata in vigore dal primo gennaio 2013 del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi. Un recente provvedimento ha posticipato il pagamento della prima rata a giugno 2013.

La tariffa è corrisposta sulla base della quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie, ed è assoggettabile ad imposizione l'80% della superficie catastale.

La tariffa è composta da una quota relativa ai costi di gestione del servizio e una rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e ai costi di gestione in modo che siano integralmente coperti i costi di esercizio e di investimento.

A questa tariffa si applica **una maggiorazione di 0,30 euro a metro quadro a copertura dei servizi comunali indivisibili**. I Comuni hanno la possibilità di aumentare la quota fino a 0,40 euro a metro quadro anche graduandola rispetto alla tipologia dell'immobile e alla zona dove questo è ubicato e possono applicare le riduzioni previste per la tariffa relativa ai rifiuti.

Secondo la Relazione Tecnica il maggior gettito per i Comuni sarà di **un miliardo di euro** e contemporaneamente il Fondo sperimentale di riequilibrio e il Fondo di perequazione vengono ridotti della stessa quantità.

I Comuni possono prevedere riduzioni della tariffa al massimo del 30% nel caso – tra gli altri - di abitazioni con un solo occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale e nel caso in cui venga realizzata la raccolta differenziata. Dove non viene effettuata la raccolta, la tariffa può essere al massimo del 40% dell'intera quota, che scende al 20% se il servizio non viene proprio realizzato. Il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni ma deve reperire le risorse da voci diverse da quelle del tributo stesso.

La disciplina per l'applicazione del tributo è demandata ai regolamenti adottati dai Consigli comunali, sebbene numerose indicazioni – sui criteri di determinazione della tariffa, su specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, sugli aspetti procedurali concernenti la presentazione della dichiarazione e l'accertamento nonché le sanzioni – siano contenute nel decreto stesso.

Riferimento normativo	Art. 14 del <a href="#">d.l. 201/2011</a>
Decorrenza	1° gennaio 2013
Novità per i Comuni	Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
Dove	Tutti i Comuni del territorio nazionale
Finalità del provvedimento	Il tributo è volto a coprire - i <b>costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti</b> urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni; - i <b>costi relativi ai servizi indivisibili</b> dei Comuni.
Soggetto attivo	Il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria.
Soggetto passivo	È soggetto passivo del tributo chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree tassate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. In caso di utilizzi temporanei (entro i 6 mesi dello stesso anno solare), il soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Aree escluse dalla tassazione	Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte accessorie o di

	<p>pertinenza a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.</p>
<p>Criteria di determinazione del tributo</p>	<p>Il tributo è corrisposto in base a tariffa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>commisurata ad anno solare</b>. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;</li> <li>- <b>commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie</b> [1], in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.</li> </ul> <p>La tariffa è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (investimenti per le opere e relativi ammortamenti);</li> <li>- una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;</li> <li>- i costi dello smaltimento dei rifiuti.</li> </ul>
<p>Modalità attuativa di determinazione della tariffa</p>	<p>I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro dell'economia e del Ministro dell'ambiente. Tale regolamento si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore.</p> <p>In via transitoria, dal 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni del <a href="#">D.P.R. 158/1999</a> recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.</p> <p>Alla tariffa così determinata si applica una <b>maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. I Comuni possono</b> con deliberazione del Consiglio comunale, <b>modificare la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro</b>, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona dove è ubicato [2].</p>
<p>Modifiche al regime fiscale</p>	<p>Il Comune con proprio regolamento può prevedere <b>riduzioni tariffarie</b>, nella misura massima del 30%, nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- abitazioni con unico occupante;</li> <li>- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;</li> <li>- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;</li> <li>- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero;</li> <li>- fabbricati rurali ad uso abitativo.</li> </ul> <p><b>Ulteriori riduzioni della tariffa</b> sono previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta;</li> <li>- relativamente alla raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche sono assicurate riduzioni nella modulazione della tariffa;</li> <li>- nel caso di recupero dei rifiuti, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti</li> </ul>

	assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero; - altre deliberate dal Consiglio comunale (sotto forma di riduzioni ed esenzioni).
Termini	Il Consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l'applicazione del tributo <a href="#">[3]</a> e approva le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Tributi soppressi	<b>Dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani</b> , sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
Precisazioni <a href="#">[4]</a>	<p><u>Responsabilità del versamento</u>: nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte sia di uso comune, che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p> <p><u>Tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche</u>: resta ferma la disciplina relativa al tributo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche.</p> <p><u>Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente</u>: è fatta salva l'applicazione di tale tributo provinciale. In particolare, il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.</p>

L'azione dei Comuni è "sussidiaria" rispetto a quella dei privati, singoli e associati, nel senso che i Municipi possono legittimamente intervenire nel contesto sociale se sono in grado di svolgere in modo più efficiente e con risultati più efficaci rispetto alla libera iniziativa privata, ancorché regolamentata, talune funzioni amministrative.

[\[2\]](#) Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale. Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d'ufficio le superfici che risultano inferiori a tale percentuale. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile è costituita da quella calpestabile.

[\[3\]](#) A fronte di tale maggiorazione *standard* è prevista una riduzione di pari importo delle somme assegnate ai Comuni sul [Fondo sperimentale di riequilibrio](#) e sul [Fondo perequativo](#), e dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Sicilia e della Sardegna. Per le restanti autonomie, il decreto rimanda all'applicazione delle procedure previste all'articolo 27 della [legge 42/2009](#), prevedendo che fino alla conclusione di tali procedure venga accantonato un importo corrispondente al maggior gettito a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali di spettanza di tali Regioni e Province autonome.

[\[4\]](#) La disciplina concerne tra l'altro:

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti,
- la disciplina delle riduzioni tariffarie,
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni,
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta,
- i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo